



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. (UE) N. 2016/1149 E REG. (UE) N. 2016/1150

**Invito alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura
“Investimenti” Campagna 2016-2017**

Approvato con D.D.G. n. 545/2017 del 13/03/2017 e modificato con D.D.G. n. 847 del 03/04/2017

PREMESSA

Il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE 1234/2007, prevede all'art. 50 un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola e con l'obiettivo di adeguare la struttura aziendale alla domanda di mercato e conseguire una maggiore competitività nel mercato stesso, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.

Al fine di definire le procedure operative per l'applicazione della misura, sono stati emessi il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013 per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La normativa di cui sopra è stata recepita, a livello nazionale, con il D.M. n. 911 del 14/02/2017, e successivamente, in attuazione della misura “Investimenti” dell'OCM Vino, per la campagna 2016- 2017, sono state altresì emanate, da AGEA O.P., le Istruzioni Operative n. 6, prot. 18304 del 01/03/2017, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”. In ottemperanza a quanto previsto al Paragrafo 5 delle suindicate Istruzioni Operative di AGEA O.P., con il presente Invito vengono dettate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per la Misura “Investimenti”, prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente invito sono aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura “Investimenti” di cui alla premessa e a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2016/2017, per i progetti finanziabili a livello regionale, è pari ad € 13.000.000,00. Tali risorse saranno integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre misure dell'OCM Vino e/o da eventuali riassegnazioni di risorse da parte del MIPAAF. L'aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al al 50% dei costi d'investimento ammissibili di cui al progetto approvato. Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale citato in premessa e alle Istruzioni Operative n. 6, emanate da AGEA O.P., prot. 18304 del 01/03/2017, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”. Il

presente Invito sarà pubblicato come Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Art. 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2016/2017, i soggetti che possono beneficiare dell'aiuto per gli investimenti di cui al successivo articolo 5, di seguito chiamati "beneficiari", sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

In particolare, il sostegno è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari:

- le microimprese, le piccole e medie imprese¹, così come definite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
- le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Milioni di Euro; per tali imprese l'intensità massima degli aiuti previsti è ridotta al 25% della spesa effettivamente sostenuta,
- le imprese classificabili come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni; per tali imprese il livello di aiuto è fissato al 19% della spesa effettivamente sostenuta,

la cui attività sia:

- a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.
- c) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14 e 17.

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti comma possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e ss.mm.ii. .

E' condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire, o aggiornare, correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro

della Camera di Commercio e che risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/84 e successive modifiche.

Non rientrano fra i soggetti beneficiari i giovani agricoltori in primo insediamento che beneficiano del sostegno a valere sulla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 ("Pacchetto Giovani") e che presentano, nell'ambito della stessa misura, un progetto per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici adibiti a cantine aziendali compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle uve e la vinificazione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014), ed ai soggetti che risultino inaffidabili a seguito dei controlli ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48. In particolare, per quanto concerne il controllo sull'affidabilità, sarà verificato se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; **in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per il presente bando.** Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si intende realizzare. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati o che si configurino come interventi di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente domande per "**progetti biennali**" per investimenti da completare entro il 31 agosto 2018.

Un soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Invito, esclusivamente una sola domanda di aiuto.

La ditta dovrà presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it per il tramite:

- Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per l'accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande devono essere redatte secondo il modello messo a disposizione da AGEA (Allegato 1 alle Istruzioni Operative n. 6, emanate da AGEA O.P., prot. 18304 del 01/03/2017, pubblicata sul sito www.agea.gov.it - "Sezione normativa") e devono riportare in calce, **pena l'esclusione**, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 e, in allegato, copia di documento di riconoscimento in corso di validità. **La domanda priva di sottoscrizione sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.** Si ribadisce che per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l'O.P. e ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente verrà effettuata la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - il rilascio della stessa con l'attribuzione, da parte dell'O.P. AGEA, del numero di protocollo e della data di presentazione.

Le domande compilate telematicamente non saranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili. Le domande devono essere rilasciate entro il **07 Aprile 2017**. Le domande rilasciate oltre tale termine non sono ricevibili.

La copia cartacea della domanda, completa di tutta la documentazione in originale prevista dal presente Invito, dovrà essere inviata dalla ditta, pena l'esclusione, a mano o a mezzo Raccomandata AR, agli Ispettorati Agricoltura (ex U.S.A.), competenti per territorio, entro e non oltre il **13 Aprile 2017**.

Sul plico contenente il progetto dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“PNS VINO – Misura Investimenti – Campagna 2016/2017.”.

Per il rispetto della data di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica citata precedentemente e messa a disposizione da AGEA, disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it). Si ribadisce che eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili. Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e la PEC. Si rammenta che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e ai sensi della vigente normativa, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore**, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. La mancata indicazione della PEC, in fase di compilazione della domanda di aiuto, comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati. E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC, ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio e all' OP Agea. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

L'Amministrazione Regionale inoltre non assume alcuna responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cadesse in un giorno festivo, il suddetto termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso la presentazione della domanda in formato cartaceo non comporta alcun impegno economico finanziario da parte della Regione Siciliana, in caso di rinuncia o di mancata presentazione della domanda informatica.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 6.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio accerta, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria chiesta;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione) e del relativo decreto di approvazione del Dirigente Generale, che verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e affisse presso gli Ispettorati Agricoltura.

Entro venti giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di affissione delle graduatorie provvisorie, potranno essere fatti pervenire eventuali ricorsi esclusivamente ed inderogabilmente all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche” – U.O. S2.02 “Interventi per l'OCM Vitivinicola”, Viale Regione Siciliana 2771, CAP 90134, Palermo. Ai fini del

completamento delle istruttorie entro i termini previsti per la redazione delle graduatorie definitive, verranno considerati ed esaminati esclusivamente i ricorsi correttamente pervenuti all'indirizzo di cui sopra ed entro i termini di scadenza suesposti; **non farà fede la data del timbro postale ma esclusivamente la data di consegna presso l'ufficio accettazione dell'Assessorato**. Per le medesime motivazioni, **non si terrà conto dei ricorsi trasmessi ad altri uffici dell'Assessorato**.

L'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea esaminerà i ricorsi notificando alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del Dirigente Generale e che verranno affisse presso l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e gli Ispettorati Agricoltura e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Assessorato.

I beneficiari collocati in posizione utile (fino ad esaurimento delle risorse previste per la Campagna 2016/2017), riceveranno una comunicazione riguardo l'entità del contributo concesso e le eventuali prescrizioni.

L'ultima domanda collocata in posizione utile in graduatoria definitiva potrà essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Come precedentemente accennato, qualora nell'ambito del PNS, Settore Vino, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, sarà possibile effettuare eventuali scorrimenti di graduatoria e procedere quindi al finanziamento delle domande ammesse, ma inizialmente non finanziate, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse economiche eventualmente disponibili.

Art. 5

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Il sostegno è concesso solo nell'ambito del comparto vitivinicolo.

L'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 verrà riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare la competitività e il rendimento globale dell'impresa.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute. Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito al successivo Paragrafo 12. Tali spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo non superiore al 30% del contributo ammesso a finanziamenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. La richiesta dell'anticipo dovrà essere effettuata, per il tramite del CAA o del professionista accreditato dalla Regione Siciliana (come descritto precedentemente), a mezzo compilazione di domanda di pagamento utilizzando la specifica funzionalità del SIAN. Il termine ultimo per la presentazione (rilascio) della domanda di pagamento per l'anticipazione è fissato al 31/08/2017. Le domande di pagamento rilasciate oltre tale termine non saranno ritenute ricevibili.

Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", come indicate nell'Allegato 1 al DM 911 del 14 Febbraio 2017, sono di seguito riportate:

1) realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto:

- 1a) cantina;
- 1b) cantina fuori terra;
- 1c) cantina interrata;
- 1d) fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
- 1e) riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
- 1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- 1g) riattamento di strutture per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli;
- 1h) fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1i) riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1l) attrezzature per la commercializzazione prodotti vitivinicoli;
- 1m) attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
- 1n) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli;
- 1o) attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;
- 1p) macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
- 1q) impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino;
- 1r) impianto trattamento reflui cantina;
- 1s) attrezzature informatiche (hardware e software) per l'informatizzazione delle fasi di vinificazione, stoccaggio e commercializzazione;
- 1t) E-commerce "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico;
- 1u) Sistemazione di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.

2) Punti vendita aziendali ed extraaziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;

- 2a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
- 2b) investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche.

3) Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Le nuove cantine dovranno avere una capacità minima di Hl. 1500 riferibile ad una superficie vitata minima di 20 ettari di cui almeno 15 obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 20 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerga che l'azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da tali superfici. Per impianti da realizzare nelle isole minori, Etna e nella provincia di Messina, la capacità minima è di Hl. 400 e la superficie vitata aziendale minima è di 5 ettari. Come già evidenziato precedentemente, non possono accedere all'aiuto previsto dal presente "Invito" i giovani agricoltori in primo insediamento.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. n. 911 del 14 Febbraio 2017.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 gli investimenti devono riguardare beni (attrezzature e/o macchinari) o strutture di nuova produzione/fabbricazione.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 Reg. (UE) 1149/2016, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- i semplici investimenti di sostituzione, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi; in tal modo

verrà garantito che gli interventi, nell'ambito degli obiettivi della misura, conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili;

- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. pannelli solari fotovoltaici);

e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, è previsto un contributo per il montaggio e la messa in opera delle stesse, sino ad un massimo del 5% del costo per esse previsto. L'importo di tale spesa dovrà essere contabilizzato e fatturato a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento.

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alla domande di aiuto presentate devono essere immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono immediatamente cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda d'aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti dovrà comunque essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale. Per le categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana, al fine di accertare inequivocabilmente la congruità delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, in sede di rendicontazione per il collaudo finale delle opere, dovrà essere presentata la fattura della ditta produttrice della macchina e/o attrezzatura ammessa/e a finanziamento, con allegata DSAN, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dalla stessa ditta produttrice, che il prezzo indicato nella fattura è conforme al proprio listino prezzi ufficiale, eventualmente depositato alla CCIAA competente per territorio. Potrà essere ritenuta ammissibile anche la fattura rilasciata dal rivenditore agente di zona ufficiale della medesima ditta produttrice, il quale allegherà analogo DSAN come sopra indicato.

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni singola attività o operazione che afferisce alla azione/intervento/sottointervento del progetto ammissibile, da fatture originali dalle quali dovrà essere visibile ed identificabile ogni singola spesa. Le voci di fornitura espresse in fattura dovranno trovare corrispondenza con le analoghe voci espresse nel preventivo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nelle domanda di aiuto e/o pagamento. Da tale conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto. Pertanto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura); solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, sarà sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura dovrà riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). **Per importi superiori a 200 euro non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.**

Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Le spese generali, relative agli onorari dei tecnici, sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato, e saranno altresì ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni o consulenze da parte di altre figure professionali, provviste di laurea e diverse dal Dottore Agronomo, nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata fino ad un massimo del 12%;
- fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.

Art. 6

Documentazione

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- 1) Nome, forma giuridica, ragione sociale dell'impresa richiedente e relativo CUAA;
- 2) le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2016/2017, dichiarazione di giacenza campagna 2015/2016, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2016/2017;
- 3) i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- 4) il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 5) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia (BDNA);
 - 6) le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro H
 - 7) del modello di domanda;
- 7) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 relativa al numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2015, attestante tali condizione ;
- 8) copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2015 e 2016 dal quale si evinca la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2016; per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2016, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2015 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 9) documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
 - I. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.

10) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2016/2017 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2015/2016;

11) eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2016/2017 e dichiarazioni di giacenza 2015/2016 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

12) dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evinca che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2016-2017) e dichiarazione di giacenza 2015/2016, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2016/2017.

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1) **copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta) ;

2) **relazione tecnica e business plan redatto da tecnico abilitato** che dimostri che l'intervento proposto comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. La relazione dovrà contenere una breve storia dell'impresa beneficiaria, le prospettive di sviluppo individuate e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto, oltre alla descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono il progetto globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

La relazione dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:

- organizzazione dell'azienda;
- descrizione del progetto: motivazioni in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite;
- risultati economici dell'ultimo esercizio;
- mercati serviti e piano delle vendite;
- descrizione e localizzazione degli investimenti;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, piano finanziario e fonti di finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;

3) **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, nel caso di riattamento e ristrutturazione, specifica documentazione fotografica; nel caso di interventi relativi alle opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici;

4) **corografia**, in scala adeguata, ovvero 1:10.000 o più grande (1:5.000, 1:4.000, etc.);

5) **computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base del Prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento al Prezzario regionale Lavori Pubblici;

6) per l'acquisto di macchine e attrezzature non contenute nei Prezzari di cui al precedente Paragrafo 5), è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza**, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto più idoneo. Potranno essere ritenuti ammissibili preventivi effettuati direttamente dalle ditte produttrici dell'attrezzatura/macchinario del quale si richiede il finanziamento, o da rivenditori agenti di zona riconosciuti dalle medesime ditte produttrici, i quali allegheranno DSAN, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dalla stessa ditta produttrice, che il prezzo indicato nel preventivo è conforme al listino prezzi ufficiale, eventualmente depositato alla CCIAA competente per territorio. Non saranno ritenuti ammissibili preventivi presentati da altri soggetti diversi dalle categorie precedentemente descritte. La congruità della spesa relativa al preventivo prescelto verrà comunque accertata secondo quanto precedentemente previsto all'Art. 5, in merito alle categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana. I preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura, la quale

dovrà essere puntualmente descritta nelle sue caratteristiche tecniche e negli eventuali componenti aggiuntivi e/o accessori; per questi ultimi dovrà essere indicato, nello stesso preventivo, il costo unitario. la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice (agente di zona autorizzato) con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA, il C.F e/o P.IVA, e dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- a. la data di emissione dello stesso,
- b. la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura,
- c. prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
- d. l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura.

Le ditte fornitrici e/o venditrici devono essere specializzate e qualificate. **La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa**

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, sono commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. Sarà pertanto possibile, in questo caso, la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice; dovrà quindi essere dimostrato, con apposita relazione tecnica, che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice, ed essere allegata adeguata documentazione, da parte della stessa casa produttrice, che attesti l'esclusività del tipo di macchina o attrezzature;

7) per il preventivo ritenuto idoneo il beneficiario deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

8) dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;

9) dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

10) in osservanza di quanto precedentemente previsto all'Art. 5, **concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari** in base ai quali dovrà essere dimostrata la cantierabilità del progetto;

11) **dichiarazione del proprietario dell'immobile**, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario degli immobili oggetto dell'intervento, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, in quanto soggetto al vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, nel caso di contratti di comodato d'uso, in deroga all'art.1809 del codice civile, i contratti in argomento dovranno obbligatoriamente prevedere una durata non inferiore al termine di scadenza del vincolo di inamovibilità delle opere.

12) per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si approva il progetto e si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza,

ed al contempo,

- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari,
- si assumono gli impegni specificati nella domanda,
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento,
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

13) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate nonché in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione

14) Scheda di autovalutazione.

La domanda di aiuto dovrà essere completa di tutta la documentazione e degli allegati previsti in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti. La mancanza della documentazione di che trattasi comporterà l'irricevibilità della domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre presentare la seguente documentazione:

- elenco delle ditte fornitrici assoggettate al regime di produzione biologica;
- Certificazione o autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000, sul possesso dei sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 e /o 14000;
- certificazione comprovante l'adesione dell'azienda a sistemi di gestione di gestione sostenibile di cui al criterio di priorità “Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale”;
- estratto del registro di imbottigliamento (in copia conforme all'originale) da cui risulti la percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione totale;
- dichiarazioni rese dal richiedente o Legale Rappresentante.

Art. 7

Varianti o modifiche minori al progetto

Le **varianti** al progetto presentato sono ammesse se proposte inderogabilmente all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, e comunque secondo le procedure fissate dalle Istruzioni Operative n. 6, emanate da AGEA O.P., prot. 18304 del 01/03/2017, pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”. Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l'impianto originario del progetto e non potranno introdurre ulteriori azioni/interventi/sottointerventi oltre quelli richiesti nella domanda d'aiuto originaria.

La variante inoltre non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. **La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.**

Nel caso che il richiedente riscontrasse la necessità di apportare varianti al progetto che comportino una diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento, il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore il progetto sarà revocato e la ditta richiedente sarà obbligata alla restituzione dell'anticipazione percepita.

La ditta richiedente dovrà consegnare, entro e non oltre il 31 maggio 2018, pena l'inammissibilità della richiesta, all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, l'istanza di variante con l'eventuale ridotto nuovo importo di progetto. Farà fede il timbro in entrata dell'ufficio accettazione del competente Ispettorato. Al momento della comunicazione la ditta dovrà dichiarare di avere già speso almeno il 50% dell'importo di progetto originario. Le istanze di variante, debitamente motivate e corredate della

necessaria documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ai fini dell'eventuale successiva autorizzazione.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della nota di autorizzazione disposta da parte dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio. Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante, non saranno ritenute ammissibili. Le eventuali spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/PA, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento. Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sottointerventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Per quanto invece concerne eventuali "**modifiche minori**", ovvero modifiche che interessano esclusivamente una variazione di spesa e non di azioni/intervento/sottointervento, e che costituiscono una variazione entro il 10% della spesa già approvata per singola azioni/intervento/sotto intervento, le stesse non necessitano di autorizzazione preventiva.

La modifica non deve e non può determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto e non può comportare modifiche dei requisiti di ammissibilità. Esclusivamente per quanto concerne le modifiche minori in argomento, i cambi di preventivi possono essere ammessi senza preventiva autorizzazione, purché sia garantita la possibilità di identificare l'intervento, oggetto di modifica del preventivo, e purché il cambio del preventivo non comporti una modifica del progetto ammesso all'aiuto od un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento/sotto intervento. Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Le modifiche potranno essere ammesse solo se eseguite prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Un caso specifico di variante è costituito dalla "**Variante per subentro**". Nello specifico il subentro è ammesso solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse, come già precedentemente specificato, sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013. Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario. In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca. La revoca, come sopra descritta, comporta l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% .

Per maggiori ed ulteriori dettagli riguardanti la particolare casistica della Variante per subentro, si rimanda al Paragrafo 18 delle più volte citate Istruzioni Operative n. 6, emanate da AGEA O.P., prot. 18304 del 01/03/2017.

Art. 8

Rinuncia o Revoca della domanda d'aiuto

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e prima di avere ricevuto la comunicazione che informa che la domanda di aiuto è stata ammessa, presentando apposita istanza all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio. Il beneficiario presenta l'istanza di **rinuncia** tramite il CAA, cui ha conferito mandato utilizzando le funzionalità del portale del Sian. La rinuncia di un domanda di aiuto potrà essere possibile solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata. La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto. Ne consegue che, nei casi sopra descritti, il beneficiario non verrà assoggettato ad alcuna penale.

Come sopra rilevato, la rinuncia dopo la comunicazione di ammissibilità all'aiuto, può essere ammessa solo per cause di forza maggiore. L'istanza di rinuncia della domanda di aiuto per cause di forza maggiore deve essere consegnata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo (farà fede il timbro in entrata dell'ufficio accettazione del competente Ispettorato), e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore. La mancata comunicazione di rinuncia alla domanda di aiuto con conseguente mancata presentazione della domanda di pagamento, o il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore comporterà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia. Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Il recesso di una o più azioni determina la **revoca** totale della concessione dell'aiuto, ed il contestuale obbligo per il beneficiario di presentare una istanza di revoca all'aiuto. Il beneficiario deve presentare istanza di revoca all'aiuto biennale, tramite l'applicativo Sian, prima dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

Qualora il beneficiario non abbia richiesto anticipo, l'istanza di revoca all'aiuto biennale può essere ammessa senza applicazioni di penali, esclusivamente nei casi in cui ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto. La documentazione necessaria ai fini del riconoscimento delle cause di forza maggiore dovrà essere consegnata dal beneficiario, all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio e per conoscenza ad AGEA O.P., entro e non oltre il 31/05/2018 (farà fede il timbro in entrata dell'ufficio accettazione del competente Ispettorato). L'istanza di revoca presentata in data successiva ai termini stabiliti, comporta l'applicazione di una penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla istanza di revoca e sempre tramite l'applicativo Sian, dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'importo dell'anticipo speso. Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato, al beneficiario verrà applicata una penale che verrà applicata dalla campagna successiva a quella della revoca ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso, ovvero:

- 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la revoca è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Nel caso in cui l'istanza di revoca sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse, dal beneficiario, preventivamente all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio affinché l'istruttoria, per l'eventuale riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo. Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di revoca da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i termini disposti per la presentazione della domanda di pagamento saldo, indipendentemente dall'anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino.

La revoca di una domanda di aiuto biennale, con pagamento di anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%. Nel caso siano riconosciute le cause di forza maggiore, quale motivazione per il mancato completamento delle operazioni ammesse all'aiuto, l'indebito percepito oggetto della procedura di recupero sarà costituito dall'anticipo erogato, senza maggiorazione de 10% e senza applicazione di alcuna penale.

Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo, o qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, l'istanza di revoca non può essere presentata.

Art. 9

Agevolazioni previste

E' previsto un finanziamento in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento richiesto a finanziamento. Per quanto concerne gli interventi finanziabili, vengono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

- € 1.500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Nel caso di progetti che comportino anche interventi di realizzazione, ammodernamento e/o miglioramento della linea d'imbottigliamento, l'importo totale di progetto potrà essere elevato sino ad un massimo di € 2.500.000,00.

9.1) Intensità di spesa pubblica

Come già precedentemente evidenziato, il contributo massimo concedibile è pari al **50%** dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari al **25%** dell'investimento finanziabile.

Nel caso di imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato al **19%** della spesa effettivamente sostenuta),

Art. 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente € 13.000.000,00.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, procederà alla assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive, citate all'Art. 1, che potranno rendersi disponibili.

Le risorse vengono destinate per il 50% ai privati e per il 50% alle cantine sociali. Nel caso di mancanza di progetti su una graduatoria, o nel caso di completo finanziamento di una delle due graduatorie, le residue economie verranno utilizzate per il finanziamento dell'altra graduatoria.

Art. 11

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono indicati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione delle graduatorie di ammissibilità. Nello specifico verranno predisposte

due graduatorie, una relativa alle imprese private singole e associate, l'altra relativa alle cooperative cantine sociali.

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE PRIVATE

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
NUM. PROGR.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini di qualità, rispetto alla produzione complessiva, superiore all'80% ²	15
2	Produzione di vini di qualità a DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini a DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 30% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2016-2017) NON CUMULABILE CON IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1	12
3	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	10
4	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
5	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Adesione al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	7
		Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14067 relativo alla valutazione dell'impronta di Carbonio (<i>Carbon footprint</i>)	5
		Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto sulla Risorsa idrica (<i>Water footprint</i>)	5
		Certificazione EMAS	3
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 o 14000	3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			53

TABELLA B - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE COOPERATIVE CANTINE SOCIALI

TABELLA B – CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
NUM. PROG R.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva,	Percentuale produzione vino di qualità sup. 50%	10
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 25 e il 50 %	6
		Percentuale produzione vino di qualità tra il 10 e il 25 % ³	4
2	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, per almeno il 20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.	7
3	Percentuale di vino imbottigliato rispetto alla produzione complessiva	imbottigliato superiore al 25% dell'intera produzione	11
		imbottigliato compreso tra il 5% e il 25% dell'intera produzione ⁴	8
4	Percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione complessiva	confezionato superiore al 25% dell'intera produzione	6
		confezionato compreso tra il 5% e il 25% dell'intera produzione ⁶	4

² rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2016-2017

³ rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2016-2017

⁴ rilevabile dal registro imbottigliamento 2015

⁵ rilevabile dal registro imbottigliamento 2015

⁶ rilevabile dal registro imbottigliamento 2015

5	Numero dei soci della cooperativa cantina sociale	Numero soci della Cooperativa > 999	10
		Numero soci compresi tra 500 e 999	6
		Numero soci sotto i 500 ⁷	4
6	Possesso di sistemi di certificazione	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 9001 o 14000	3
7	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Adesione al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	6
		Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14067 relativo alla valutazione dell'impronta di Carbonio (<i>Carbon footprint</i>)	5
		Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto sulla Risorsa idrica (<i>Water footprint</i>)	5
		Certificazione EMAS	4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			67

I progetti che non raggiungono punti **18** nel caso di ditte private e punti **22** nel caso di Cooperativa Cantine Sociali, verranno inseriti nell'elenco delle ditte escluse.

Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio, sarà data priorità ai progetti che prevedono interventi con importi di spesa superiori; in caso di ulteriore parità, verrà data priorità ai progetti presentati da imprenditrici donne (per i progetti collettivi il suddetto requisito di priorità dovrà essere riferito ad almeno il 50% dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mentre per i progetti presentati da società o piccole cooperative, ad almeno il 50% dei soci).

Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto della data di presentazione telematica della domanda.

Per le attribuzioni dei punteggi relativi alla produzione di uve biologiche i produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Art. 12

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31 agosto 2018. Entro tale data dovrà essere altresì presentata e rilasciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La Domanda di pagamento cartacea, unitamente a tutta la documentazione prevista per il collaudo, dovrà pervenire all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio entro il 5 settembre 2018 (farà fede il timbro di accettazione del competente Ispettorato). Le domande pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore, riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) – comma 2). Qualora ricorrano le cause di cui sopra, possono essere riconosciute proroghe per un periodo non superiore ai sei mesi a decorrere dalla data di scadenza quale termine ultimo per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto. La proroga non potrà essere oggetto di rinnovo, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal beneficiario.

La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini disposti con la proroga, comporta la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%

⁷ riferito al catastico soci del [2016-2017](#)

Art. 13
Penalità

Qualora l'anticipo eventualmente concesso ai sensi del precedente Articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si procederà all'incameramento della fidejussione secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Per il tramite di AGEA OP verranno altresì applicate le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

La stessa penalità di cui alla lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto (collaudo) entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 14
Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente normato nel presente "Invito", si farà riferimento al *D.M. n. 911 del 14/02/2017* del MIPAAF, alle Istruzioni Operative n. 6, emanate da AGEA O.P., prot. 18304 del 01/03/2017, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito www.agea.gov.it, "Sezione normativa", nonché alla relativa normativa UE di riferimento.

Art. 15
Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2016/2017 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Cimò